


L'esigenza della riflessione proposta alla struttura per la formazione decentrata nasce dal ripetuto riscontro di un dato esperienziale, lungo un decennio di indagini nell'ambito della criminalità organizzata.

Abbiamo cioè osservato più volte il seguente fenomeno: appartenenti a sodalizi mafiosi, e come tali soggetti a rischio di subire misure di prevenzione patrimoniale, che gestivano imprese o società formalmente di altri.

Sulla base di schemi ormai superati, si era pensato all'inizio a casi di estorsione; invece emergevano due distinte realtà: i titolari in alcuni casi erano dei prestanome, in altri casi erano persone che avevano semplicemente lasciato la disponibilità dell'azienda ad un appartenente alla criminalità, collaborando con lui ed in sostanza lasciandolo fare.

Abbiamo ricondotto tali fenomeni nel perimetro applicativo dell'art 512 bis cp.



La lettura del precetto ci fa immediatamente comprendere come venga configurata una fattispecie a forma libera, la quale si realizza mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o anche solo della disponibilità di cose, denaro o altre utilità, realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato si concretizza dunque attraverso la creazione di una finzione, di un'apparenza, che lasci una situazione giuridico-patrimoniale diversa da quella esistente nei fatti. Il tutto deve avvenire per delle finalità specifiche che sono quelle di

- eludere specifiche disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando  
oppure
- agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt 648, 648 bis e 648 ter cp,

La *ratio* della norma incriminatrice, limitatamente al caso di cui alla prima parte del precetto, mi sembra chiara: il legislatore non vuole che operino nel sistema economico soggetti che lo possano inquinare, disponendo di beni sia di origine lecita che di origine illecita.

Il focus cioè mi pare mirato alla figura del che agisce per eludere misure di prevenzione; se questo soggetto opera in ambito economico nascondendo i beni e le utilità di cui dispone, si crea un pericolo per l'ordine pubblico economico

Perchè l'inquinamento deriva non necessariamente dalla illiceità del bene trasferito, ma anche dal fatto che ne possa disporre chi può ricorrere a modalità illecite nel gestirlo. Pensiamo per esempio ai problemi nel campo della concorrenza.

Forse, ciò che il legislatore vuole evitare con questa norma non è solo il fatto che nell'economia per così dire "pulita" entrino beni per così dire "sporchi" ma anche l'eventualità che operino nel mondo economico in modo occulto soggetti "pericolosi", portatori di beni che sono a loro disposizione senza che esista di ciò una giustificazione economica lecita .

Una delle letture che abbiamo dato alla clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", dinanzi all'osservazione che un apparente estraneo si intromettesse nel godere o nel disporre di un bene è stata quella che naturalmente ha portato ad escludere dal novero dei casi di operatività del precetto quelli in cui tale intromissione fosse stata causata da violenza fisica o morale.

In tal caso non vi è alcuna attribuzione, che è tale se è frutto di libera manifestazione di volontà.

Sembra una considerazione banale, ma nella realtà non è facile distinguere casi di attribuzione di disponibilità effettuata liberamente da altri casi in cui la coartazione psicologica vizia la libera autodeterminazione del soggetto, non solo intimidito dal mafioso, ma per esempio anche dall'usuraio. Abbiamo escluso che si possa parlare di attribuzione di disponibilità di cui all'art 512 bis cp tutti i casi in cui chi attribuiva lo faceva per il timore di evitare pregiudizi più gravi

Che fare, come ragionare, quanto invece l'attribuzione è frutto di preventiva e libera intesa?

Vedremo tra poco gli indirizzi che sono maturati in diversi processi tenutisi nel distretto.

Il delitto di trasferimento fraudolento si perfeziona nel luogo e nel momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia, e non richiede che da questa attribuzione derivino vantaggi ulteriori.

La rubrica "trasferimento fraudolento di valori" potrebbe far pensare alla necessità di un "passaggio formale" di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie; sembrerebbe necessario accertare, in primo luogo, che tale passaggio vi sia stato e, in secondo luogo, che esso rivesta carattere fittizio.

Ma leggendo il testo del precetto pare di comprendere che non è così, e se si considera quale sia la *ratio* della norma si comprende agevolmente che il testo normativo è perfettamente funzionale al fine che si è prefisso il legislatore.

Ai fini dell'integrazione del reato non occorre una formale intestazione fittizia del bene, risulta sufficiente la mera attribuzione fittizia della titolarità di esso, o anche della sua disponibilità, ad un terzo, per le finalità indicate dalla norma incriminatrice.

Mi pare utile segnalare come il precetto parli, distinguendole, di titolarità e di disponibilità

Dunque, disponibilità è termine usato in significato diverso da titolarità.

**Attribuire** significa assegnare, accordare, ascrivere

**Disponibilità** è un termine che troviamo per esempio nel precetto del peculato; colui che per ragioni d'ufficio ha il possesso "*o comunque la disponibilità...*" Quindi la disponibilità è qualcosa di diverso dal possesso. Se il possesso è il potere di fatto esercitato in modo pieno, diretto ed esclusivo sulla cosa, la disponibilità è un potere sulla cosa non pieno, oppure non esclusivo, e non diretto, cioè mediato ed esercitato attraverso un'azione che richiede un passaggio ulteriore rispetto a quello che può fare il possessore.

L'individuazione della materialità del delitto in esame nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità, consente di affermare come il legislatore prescinda da concetti giuridico-formali.

L'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità" risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene.

Il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico- formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.

Il termine "attribuzione" prescinde pertanto da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, entro la quale a mio modesto possono essere ricondotte diverse operazioni, distinguibili in due categorie:

- quella in cui l'operazione è funzionale al **mantenimento dell'effettivo potere sul bene "attribuito" in capo al soggetto che effettua l'attribuzione; l'agente a rischio di subire una misura di prevenzione attribuisce fittiziamente ad altro il bene o l'utilità, conservando il dominio sul bene stesso che già aveva in precedenza. E' il caso del trasferimento, per così dire, da sé a sé. Io soggetto "a rischio" eludo possibili misure di prevenzione nei miei confronti attraverso una simulazione; da titolare palese divento titolare occulto interponendo un prestanome**
- quella in cui l'operazione avviene quando non vi è identità tra chi attribuisce e chi riceve bene. **Il primo agente apparentemente non trasferisce nulla, ma di fatto sì. Quest'ultima è un'eventualità assai ricorrente. Ed in ambiente criminale, almeno nella criminalità mafiosa operante al Nord, è la soluzione che risulta di gran lunga preferita, per un chiaro motivo: in apparenza non si muove nulla, non si verifica alcun evento negoziale che possa destare il minimo sospetto, eppure sotto l'apparenza un**

**trasferimento vi è stato, e consente ad una persona a rischio di operare eludendo le norme.**

Simili attribuzioni avvengono spesso anche in favore di soggetti diversi da appartenenti ad associazioni mafiose: a imprenditori reduci da fallimento e bancarotta, ad usurai, ad esempio.

Abbiamo più volte esercitato l'azione penale contestando questa seconda modalità di consumazione del reato, sostenendo il concorso tra il titolare del bene il quale ne attribuisce la disponibilità ed il beneficiario dell'attribuzione. Il beneficiario, proveniente dal mondo criminale mafioso, tenendo la condotta di partecipe, propone al titolare del bene di creare un'apparenza, grazie alla quale lui possa operare di nascosto e la titolarità formale diventi un'attribuzione fittizia

Lo abbiamo fatto tutte le volte in cui è stato possibile dimostrare che il titolare del bene condivideva con il beneficiario dell'attribuzione il dolo specifico.

L'imprenditore vuole cedere l'azienda o una quota della società: il soggetto "a rischio" di subire una misura di prevenzione desidera acquistare, ma non vuole comparire e condivide le ragioni del suo non voler comparire con l'imprenditore titolare. I due concertano un subentro non formalizzato, ma chi cede ha lo stesso interesse del beneficiario a che l'azienda, il bene, la società non subiscano misure di prevenzione patrimoniale.

Che cosa abbiamo ulteriormente riscontrato?

Che tali forme di subentro ed attribuzione di disponibilità non vengono ricompensate, retribuite in denaro. O quantomeno, che non emerge mai prova che lo siano.

Lo schema è: io imprenditore, commerciante, mi accorso con te affinché che, nel mio e nel tuo interesse, disponga della mia azienda. Che eserciti i poteri decisionali di cui solo il socio, o l'amministratore delegato dai soci, o il titolare della ditta individuale, possono disporre: impiega i beni aziendali

come se fossero tuoi, tieni i rapporti con i committenti, stabilisci i prezzi, ottieni in tutto o in parte i profitti, e via dicendo

Tu mi sei utile, perchè mi ampli la sfera dei clienti, incrementi il volume d'affari. E questo è il mio "motivo a delinquere". E quindi ti attribuisco la disponibilità della mia azienda senza chiederti nulla in cambio, ed ho il tuo stesso interesse a che tu non compaia, perchè una misura di prevenzione danneggerebbe anche me.

Incremento in questo modo il tuo patrimonio, e realizzo la condizione che il legislatore cerca di evitare e vuole punire: che soggetti sottoponibili a misura di prevenzione operino nel mondo economico in modo occulto disponendo di beni.

Del resto, il delitto di cui all'art 512 bis cp rientra tra quelli del titolo VIII capo I contro l'economia pubblica, intesa come l'insieme delle attività produttive che formano il sistema economico nazionale.

Sistema che può essere messo in pericolo anche a prescindere dal fatto che vengano commessi delitti contro il patrimonio mediante frode, come la ricettazione e gli analoghi, previsti al Titolo XIII capo II del codice penale.

Nella quasi totalità dei casi dinanzi ai quali ci siamo imbattuti nel corso degli ultimi anni le aziende o le quote di quella società non sono mai appartenute in precedenza a chi, pur essendo persona a rischio di subire misure di prevenzione, ne aveva ottenuta la disponibilità ; si è più volte constatato come il beneficiario dell'attribuzione agiva da titolare, e con il consenso del formale titolare.

Cosa è accaduto a monte? Vi è stato un investimento finanziario da arte del soggetto a rischio?

Generalmente, per quante indagini si svolgano, ormai non lo si viene più a scoprire; ed anzi, molte volte emerge la prova certa che non sia stato fatto alcun investimento. L'unica cosa che si riesce ad affermare con certezza è che la situazione di fatto vede qualcuno, formale titolare del bene, lasciare che un altro, d'accordo con lui, ne disponga liberamente e in modo occulto. Emerge cioè quella discrasia tra apparenza e realtà che è la cornice in cui opera il precetto.

In molti casi la questione è stata per così superata probatoriamente attraverso una presunzione logica: se Tizio ha tali poteri sulla cosa, e non se l'è presa con violenza, è perchè c'è stata una attribuzione.

Attribuzione di disponibilità che è fittizia nella misura in cui quel lasciar fare, quel lasciare che persona diversa dal titolare disponga corrisponde di fatto ad un trasferimento.

Attribuzione che si realizza in ragione del concorso criminoso che c'è tra i due agenti, i quali creano la situazione di fittizietà perchè il titolare formale acconsente alla proposta del "mafioso", che nell'ambito dell'intesa gli propone di rimanere tale, per consentirgli di avere a disposizione l'azienda o parte dell'azienda senza che si scopra un tanto.

In questo quadro, rimane da affrontare quella che forse è la principale delle obiezioni.

Se è certo che vi sia il rischio di subire una misura di prevenzione quando il soggetto beneficiario dell'attribuzione di disponibilità abbia investito somme di provenienza illecita per ricompensarla, meno evidente sembra la sussistenza di tale rischio quando la partecipazione societaria viene attribuita al soggetto "a rischio" senza che costui l'abbia finanziata.

Non ci sarebbe ragione di temere provvedimenti ablativi se non si è conferito nulla di illecito per ottenere la disponibilità di un bene.

La propria opera, le relazioni personali messe a disposizione dell'imprenditore che fa subentrare il mafioso nella sua società, non sono beni sottoponibili ad un sequestro in sede di prevenzione.

Ma se la persona che ha congegnato l'attribuzione fittizia di disponibilità che gli consente di dotarsi clandestinamente di beni, è soggetto privo di lecite fonti di reddito, non ha patrimonio proprio, ed ha un passato delinquenziale?

Come sappiamo, l'art 20 del cd Codice Antimafia prevede che: *Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.*

Dunque il beneficiario dell'attribuzione di disponibilità non potrebbe mai giustificare l'incremento patrimoniale avvenuto in suo favore.

A parer mio il rischio di subire una misura di prevenzione sussiste comunque. Anche se non ho evidenza dell'avvenuto impiego una provvista.

La sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica è requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita del bene.

La verifica giudiziale della sproporzione, unitamente alla verifica della pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene, rendono il bene nella disponibilità di tale soggetto passibile di sequestro e confisca; credo, anche davanti all'accertamento del fatto che tale bene abbia provenienza lecita.

La sussistenza del rischio concreto giustifica l'origine del dolo specifico di chi congega, concorsualmente, tali operazioni.

Certo che se poi in sede di prevenzione il "mafioso" dovesse giustificare l'accrescimento patrimoniale dimostrando che il suo arricchimento non è legato al suo percorso ed alla sua azione criminosa, ma ad esse a ragioni fiscali o ad altro, la misura probabilmente perderebbe efficacia. Ma ciò nulla pare togliere agli argomenti sin qui addotti.

Diversamente, dovrebbe ritenersi illecito solo il trasferimento fraudolento di beni già posseduti, e non di beni dei quali il possibile proposto venga a disporre per la prima volta. Le condotte fraudolente volte a mascherare i nuovi incrementi patrimoniali dei possibili "proposti" non subirebbero sanzioni.

Mi chiedo anche se il concetto di attribuzione di disponibilità di un bene, realizzata nei modi di cui sopra, richieda di classificare il tipo di disponibilità attribuita; occorre cioè stabilite se la messa a disposizione corrisponda alla attribuzione di una quota sociale, o della titolarità esclusiva, o della contitolarità ?

In diversi processi si è ricondotto il subentro occulto ad un'ipotesi di cessione di quote societarie; ma forse, quel che il precetto impone di

accertare è l'agente disponga di beni o utilità non a titolo di mera detenzione ma con la possibilità di valersene in modo autonomo

Ho parlato più volte si soggetto a rischio di misura di prevenzione, e ho riferito di uno dei percorsi che abbiamo seguito per contestare il delitto di cui all'art 512 bis senza che vi fosse prova dell'impiego di una provvista di provenienza illecita.

Provo ora ad approfondire e meglio delinearne il ragionamento.

E' fuor di dubbio che l'eventualità concreta della sottoposizione a misura di prevenzione si manifesta quando che vi sia un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione- tra il bene sottoponibile a sequestro e confisca ed un reato

Occorre la ragionevole presunzione, ci ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza 24 del 2019, che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia pervenuto nel suo patrimonio **attraverso una condotta illecita**. Il provvedimento ablativo ha infatti lo scopo di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico.

Se leggo bene, non che il bene sia di per sé di provenienza illecita, ma che **attraverso una condotta illecita** sia pervenuto nella disponibilità.

Ebbene, perchè il titolare di un'azienda fa subentrare liberamente un appartenete alla criminalità organizzata nella sua società? Per la sua appartenenza e partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Perchè questa appartenenza è foriera di utilità future, o di salvezza dell'azienda, magari dal fallimento.

Dunque, l'attribuzione della disponibilità mi pare che in questo caso consegua ad un delitto: quelli di partecipazione ad associazione mafiosa. E' la condotta illecita di partecipazione mafiosa che determina l'attribuzione di disponibilità. Senza ricorso a metodo mafioso; ormai la partecipazione mafiosa di un possibile partner societario è spesso considerata un vantaggio.

Dunque: l'imprenditore ed il partecipe mafioso si accordano perchè sia attribuita fittiziamente al titolare formale e trasferita al partecipe mafioso la disponibilità dell'azienda, e lo fanno in conseguenza del fatto che il

beneficiario ha commesso e sta commettendo il delitto di cui all'art 416 bis cp, realizzando il programma criminoso dell'associazione di appartenenza, volto ad ottenere- tra l'altro-il controllo o la gestione di attività economiche

Credo che anche in questo caso, anche senza versamento di provvista, l'azienda divenuta "mafiosa" possa diventare oggetto di misura di prevenzione, emessa nei confronti di entrambi i soggetti autori dell'operazione di subentro occulto. E credo si possa configurare nei confronti di entrambi l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art 416 bis.1 cp

Più difficile un altro caso, che ci si è presentato, dove non un appartenente ad associazione mafiosa, ma un usuraio, si fa pagare dal preteso debitore con la messa a disposizione dell'azienda. Il debitore anche in questo caso non è minacciato, ma l'attribuzione avviene come pagamento del debito usurario.

Torniamo ai dati esperienziali emersi nel corso di alcune indagini e nei successivi processi

Le prime contestazioni del reato di cui all'art 512 bis cp hanno avuto esiti alterni nei giudizi, alcuni definitivi, la maggior parte ancora no.

Citerò due casi emblematici, omettendo ogni riferimento specifico alla vicenda processuale.

Sono due casi che si ripetono con analogie in molti procedimenti.

Il primo caso: lo stesso reato è stato giudicato nel giudizio abbreviato, nei confronti dell'interposto, o meglio del formale titolare che si è reso consapevole interposto, e nel giudizio ordinario nei confronti del beneficiario dell'attribuzione di disponibilità dell'azienda

Il fatto storico è pacifico: Il formale titolare dell'impresa ad un certo punto lascia che il terzo, appartenente alla ndrangheta, acquisisca le commesse per conto l'impresa, tenga gli incontri con le maestranze, stabilisca le modalità di esecuzione dei lavori. I due vanno assolutamente d'accordo, il titolare formale elargisce parte degli utili all'altro.

Nel giudizio abbreviato vi è stata assoluzione in I e II grado: recita la motivazione della Corte d'Appello: “non emergono elementi indicatori di un conferimento di quote o di un apporto finanziario”.

Quindi, secondo la sentenza il trasferimento non può che avvenire mediante un conferimento di quote, non basta l'aver ottenuto la disponibilità, e serve la spendita di una provvista

Le sentenze di I e II grado nel processo celebrato con rito ordinario concludono invece ritenendo per dimostrata l'avvenuta assunzione da parte del beneficiario del ruolo di socio, senza porsi la questione della spendita della provvista, e inquadrano l'attribuzione di disponibilità di questa, e anche di un'altra azienda, nell'ambito del perseguimento del programma criminoso dell'associazione cui il beneficiario partecipava

La Corte di Cassazione ha annullato quest'ultima sentenza “perchè il fatto non sussiste”. La motivazione non è ancora stata depositata

Segnalo un altro caso. Si legge in sentenza:

*“Non risulta quindi provata l'attribuzione della qualifica di socio occulto della società xxx sas in capo ad YYY, bensì una **supervisione** da parte dello stesso ed una reciproca utilità nella collaborazione con il socio volta ad ottenere l'affidamento di lavori... gli elementi complessivamente raccolti non appaiono idonei ad integrare l'elemento dell'attribuzione fraudolenta di beni*

Il concetto di disponibilità è dunque variamente interpretato. Perché colui cui è attribuita la supervisione non avrebbe la disponibilità di ciò su cui esercita la supervisione stessa?

La gran parte tuttavia dei casi esaminati dalla giurisprudenza torinese di merito vede riconosciuto un concetto di attribuzione di disponibilità che annovera tutte le svariate modalità nelle quali soggetti che corrono il rischio di essere sottoposti a misure di prevenzione riescono a gestire beni, aziendali e non.

In un caso recente avviene che un **mediatore** concerta con i vertici di una cooperativa di far subentrare nel CdA due soggetti con ruoli apicali, che in realtà agivano in nome e per conto di due persone mai comparse ufficialmente, e che erano a rischio di subire misure di prevenzione perchè appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso. La cooperativa aveva in corso l'affidamento di un appalto pubblico. La sentenza di I grado accerta l'avvenuta attribuzione di disponibilità. I due "mandanti dell'operazione" ottengono la disponibilità dei beni aziendali della cooperativa, subentrano nei crediti derivanti dalla titolarità dell'appalto pubblico.

I due beneficiari e "mandanti" dell'operazione ricevono ex novo le disponibilità di cui sopra, e gratis. E la disponibilità viene loro attribuita attraverso le figure di terzi compiacenti. Chi ha consentito loro di ottenere tale disponibilità, attraverso servizi professionali, è stato ritenuto concorrente.

In un altro caso recente ( il processo in corso, vi è stata sentenza di I grado) due soggetti a rischio di subire misura di prevenzione si accordano con un mediatore. Costui acquista delle quote di una società e le intesta ad un "interposto consapevole".

Secondo la sentenza il mediatore, l'interposto, il professionista che ha curato la pratica e gli interponenti, "mandanti dell'operazione", rispondono del reato

In un ulteriore caso recente, si accertata un caso in cui vi è sì un passaggio di quote soci ad un prestanome del titolare occulto, anche qui senza pagamento di un prezzo, senza una provvista.

I soci fanno subentrare il terzo, sotto la copertura di un prestanome: non solo il beneficiario della disponibilità non corrisponde nulla, ma riceve utili dalla società, in cambio del conferimento della sua qualità di appartenente alla ndrangheta e della possibilità che offre di ampliare il mercato. Non c'è alcuna forma di estorsione, il fatto è avvenuto senza minacce, anzi.

Anche qui il giudice ha ravvisato la sussistenza del reato.

Infine, due parole vanno spese sul comma II dell'art 512 bis cp.

Il precetto mi sembra chiaro. Le condotte di attribuzione di disponibilità qui punite sono quelle finalizzate ad aggirare le varie normative antimafia, volte sia a scongiurare che i beni "mafiosi" rientrino nel possesso della mafia stessa, attraverso l'aggiudicazione, oppure che le imprese partecipino ad appalti o ricevano concessioni

E' punita ( anche ) la condotta di chi trasferisce cariche sociali. Ora, le cariche sociali sono un'utilità? E se noi facciamo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione riguardante il comma I dell'art 512 bis cp, rileviamo come il trasferimento della mera carica di amministratore non venga considerato un bene

Come si spiega?

A mio giudizio si spiega ancora una volta considerando quale è l'effetto della misura interdittiva antimafia disposta dal Prefetto. Come ha segnalato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2018, si tratta di una incapacità giuridica legale parziale, limitata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ( art. 67, d. lgs. n. 159 del 2011) e tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per effetto di un successivo provvedimento dell'autorità prefettizia competente

Detta incapacità va intesa come incapacità legale allo svolgimento di tutte le attività economiche, anche soggette ad autorizzazione o a s.c.i.a., e determina una evidente compressione della libertà di iniziativa economica.

Ora, se la misura è stata adottata in conseguenza delle relazioni "pericolose" di un amministratore o dirigente della società, il trasferimento fittizio della carica, finalizzato ad ottenere la revoca della misura e quindi il riacquisto della capacità perduta andrebbe ad eludere le finalità della misura interdittiva stessa